



Città di Ladispoli
(Città Metropolitana di Roma Capitale)

Camera dei Deputati
Commissione VIII - Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici

Audizione del Comune di Ladispoli
sulle proposte di legge C. 52 Daga e C. 773 Braga
“Disposizioni in materia di gestione pubblica e partecipativa del ciclo integrale delle acque”

Signor Presidente, Onorevoli Deputati,

vorrei esprimere tutto il mio apprezzamento per questa opportunità di confronto sul tema della gestione pubblica e partecipativa del ciclo delle acque, argomento divenuto ormai di interesse primario per la sua valenza ambientale e per l'indifferibile necessità di garantire un servizio idrico efficiente ed economico per tutti i cittadini.

Infatti, il bene acqua, pur essendo rinnovabile, per effetto dell'azione antropica può esaurirsi ed è quindi responsabilità individuale e collettiva prendersi cura di tale bene, utilizzarlo con saggezza, e conservarlo affinché sia accessibile a tutti e disponibile per le future generazioni. I cambiamenti climatici a livello mondiale stanno alterando gli equilibri del pianeta, producendo effetti che si manifestano anche in Italia con piogge torrenziali alternate a preoccupanti e prolungati fenomeni siccitosi, che determinano l'impoverimento delle falde acquifere, il depauperamento di bacini idrici naturali e artificiali, la riduzione di portata dei corsi fluviali e preoccupanti processi di desertificazione. Non è ulteriormente accettabile e sostenibile lo stato critico in cui versano le risorse idriche del nostro Paese, caratterizzato da un continuo depauperamento in termini di quantità e qualità delle acque, dovuto principalmente ad una mancanza di pianificazione e una gestione orientata a massimizzare i profitti piuttosto che a garantire un servizio essenziale.

Si rende dunque necessario un rinnovato impegno di tutte le pubbliche Istituzioni per far sì che l'acqua, risorsa naturale limitata, continui ad essere considerata bene comune pubblico e non merce condizionata dal mercato e dal profitto.

A tali imprescindibili necessità si dovranno inoltre associare forme di gestione che garantiscano disponibilità ed economicità della risorsa potabile ed efficienti servizi di distribuzione e controllo della qualità.

L'attenta lettura delle proposte di legge oggetto di questa convocazione ci richiama ad una delle sfide più importanti del nostro secolo, obbligandoci a fare i conti con antiche inefficienze e carenze strutturali ma anche con i limiti mostrati da forme di gestione che non hanno confermato nei fatti le potenzialità di cui erano accreditati. Vi è ora la concreta possibilità di adeguare le norme vigenti al mutato quadro di disponibilità delle risorse idriche, alla presenza di nuove tecnologie per il loro reperimento, potabilizzazione e distribuzione e, soprattutto, all'obbligo di garantire sufficienti livelli di depurazione e riciclo delle acque reflue. Concetti già espressi nel documento programmatico del governo “CONTRATTO PER IL GOVERNO DEL CAMBIAMENTO”, dove al punto 2. Acqua Pubblica, si legge testualmente “È necessario investire sul servizio idrico integrato di natura pubblica applicando la volontà popolare espressa nel referendum del 2011, con particolare riferimento alla ristrutturazione della rete idrica, garantendo la qualità dell'acqua, le esigenze e la salute di ogni cittadino, anche attraverso la costituzione di società di servizi a livello locale per la gestione pubblica dell'acqua.”



Città di Ladispoli *(Città Metropolitana di Roma Capitale)*

Nuove ed efficienti forme di gestione del sistema idrico integrato sono quindi da ricercare ed attuare in tempi quanto più rapidi possibile proprio per contrastare il veloce mutamento verso una situazione sempre più critica della disponibilità delle risorse ed un progressivo aumento del costo dei servizi.

Vorrei dunque cogliere l'opportunità di questa audizione per rappresentare alcune realtà gestionali su piccola scala che hanno raggiunto importanti risultati in termini di qualità dei servizi e di contenimento dei costi, ponendosi come valida alternativa ai grandi gestori d'ambito. Il Comune che rappresento e i Comuni di Arsoli, Agosta, Marano Equo e Roviano, in provincia di Roma e di Montalto di Castro, Bassano Romano, Bassano in Teverina, Cellere, Gallese, Gradoli, Ischia di Castro, Latera, Monteromano, Tuscania, Orte, S. Lorenzo Nuovo, Sutri, Vasanello, Villa San Giovanni in Tuscia e Vitorchiano, in provincia di Viterbo, autonomamente o attraverso società partecipate, ancora gestiscono in proprio il servizio idrico integrato, riuscendo ad avere buoni risultati in termini di prestazioni di servizi e di tariffe. Le carte dei servizi sono estremamente concorrenziali e le tariffe notevolmente più basse rispetto a quelle dei grandi gestori d'ambito, nel caso precipuo ATO1 ed ATO2 nella regione Lazio. Viene eseguita una continua manutenzione sugli impianti, c'è particolare attenzione alla qualità dell'acqua e sono costanti gli investimenti per garantire una disponibilità costante di acqua potabile anche in periodi nei quali moltissimi Comuni italiani hanno conosciuto il disagio del razionamento. Particolare attenzione è prestata, inoltre, agli impianti di potabilizzazione e depurazione, per garantire la salute dei cittadini ed il rispetto dell'ambiente.

Insomma, esistono esempi virtuosi di gestione che alcuni Comuni hanno cercato di conservare ma che non sono contemplati dalla legge vigente e che rischiano di andare perduti a causa di un incomprensibile obbligo per il quale oggi sono in procinto di dover forzatamente cedere impianti e servizi al gestore d'ambito al quale appartengono.

E tutto ciò nonostante il fallimento gestionale, economico ed in termini di servizi, dei grandi gestori d'ambito sia un fatto ormai accertato e determini una penalizzazione pesantissima per i cittadini/utenti, generando al tempo stesso grandi criticità ambientali, a partire dai problemi di captazione indiscriminata (vedi crisi idrica Lago di Bracciano 2017) per finire con le grandi problematiche che riguardano le reti di distribuzione e gli impianti di depurazione.

Tali argomenti sono attualmente oggetto di discussione in audizione congiunta con la Commissione XII Tutela del territorio, erosione costiera, emergenza e grandi rischi, protezione civile ricostruzione e Commissione VIII Agricoltura, Ambiente della Regione Lazio, per illustrare la problematica inerente il trasferimento forzoso del servizio idrico sotto la gestione d'ambito ATO1 ed ATO2.

Si rende dunque necessario scongiurare l'ingresso obbligato delle società pubbliche che conseguono buoni risultati gestionali nei grandi ambiti territoriali, oggi normalmente definiti con le corrispondenti province o regioni, evidentemente pensati in base a criteri amministrativi piuttosto che ai corrispondenti bacini idrografici, indipendentemente dalle loro dimensioni geografiche, così come dovrebbe essere nello spirito della legge nazionale.

E' da considerare essenziale la libertà dei Comuni nella scelta della migliore forma di gestione priva del vincolo di dover appartenere obbligatoriamente ad Ambiti già designati. La ridefinizione degli Ambiti su base idrografica in luogo degli attuali confini provinciali o regionali (amministrativi) ben potrebbe, infatti, segnare una vera e propria rivoluzione, il che d'altro canto è viepiù auspicabile in quanto l'obiettivo di tale modificato criterio è proprio quello di superare tutte le interferenze relative alle reti degli acquedotti e le inefficienze connesse alla dimensione estremamente ampia degli A.T.O., per giungere ad Ambiti più contenuti e "disegnati" in modo più coerente alla morfologia del territorio, consentendo così una reale mutualità nella gestione delle risorse idriche.



Città di Ladispoli
(Città Metropolitana di Roma Capitale)

Se con le disposizioni contenute all'art. 4 della proposta di legge in esame, "Principi relativi alla gestione del servizio idrico" (C. 52 Daga et al.) e agli art. 3 e 4 della proposta di legge "Principi relativi alla gestione del servizio idrico" (C. 773 Braga et al.) si intende garantire l'obiettivo, peraltro assolutamente condivisibile, di assicurare un servizio efficace, efficiente ed economico, allora non si può non tener conto delle migliori esperienze maturate in questi anni. Correttamente il comma 4 introduce una deroga per i Comuni montani e per le unioni di Comuni, purché questi Comuni si siano dotati di una gestione dell'intero servizio idrico integrato. Tale deroga dovrebbe essere estesa anche ai Comuni non montani e con popolazione superiore ai 5mila abitanti che hanno assicurato ai loro cittadini un servizio adeguato, economico, efficace ed efficiente.

In alternativa, argomento ancor più ambizioso, nel rispetto dei principi di derivazione comunitaria di concorrenza e parità di trattamento, si potrebbe prevedere che le gestioni dei singoli bacini o sub bacini, all'interno dell'ambito idrografico di riferimento, possano essere affidate anche a più soggetti a partecipazione pubblica attualmente operanti sul territorio, a condizione che gestiscano o si impegnino a gestire l'intera fase del servizio idrico integrato, previa dimostrazione al consiglio di bacino dell'efficienza, efficacia ed economicità della gestione stessa.

In questo senso verrebbero rafforzati anche i principi contenuti negli art. 3 e 15 della proposta C. 52 "Principi per l'uso dell'acqua bene comune" e nell'art. 11 della proposta C. 773 "Governo partecipativo del servizio idrico integrato", pensando ad un rafforzamento dell'utilizzo corretto del bene acqua, in un'ottica di risparmio della stessa. In questo senso, la valorizzazione degli enti locali è decisiva, in quanto essi hanno gli strumenti per monitorare in maniera efficace ed efficiente eventuali dispersioni idriche o utilizzi non conformi. In questo senso, si ribadisce la necessità di assicurare il proseguimento di esperienze positive di gestione locale del bene acqua al di fuori degli ambiti territoriali ottimali, i quali, a volte, sono stati definiti sulla carta senza tener conto del contesto idrogeologico e della realtà effettiva. Inoltre, a maggiore ragione, dovrebbe convincere il legislatore dell'opportunità di mantenere in essere i servizi idrici locali, esterni agli ATO, caratterizzati dai criteri di efficienza, efficacia ed economicità, proprio perché più vicini al cittadino e quindi con una forte partecipazione attiva e democratica.

Sono dunque queste le osservazioni e le richieste che sottoponiamo agli illustri membri di codesta Commissione nella speranza possano essere accolte nella formulazione della attesissima nuova legge

“Disposizioni in materia di gestione pubblica e partecipativa del ciclo integrale delle acque”

Certi di avere richiamato l'attenzione su un tema di grande attualità, dalle importantissime ricadute politiche ed amministrative, ringraziamo per l'attenzione accordataci.

Roma, 27 novembre 2018

Il Sindaco di Ladispoli
Alessandro Grando



Città di Ladispoli
(Città Metropolitana di Roma Capitale)

Camera dei Deputati
Commissione VIII - Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici

Audizione del Comune di Ladispoli
sulle proposte di legge C. 52 Daga e C. 773 Braga
“Disposizioni in materia di gestione pubblica e partecipativa del ciclo integrale delle acque”

Analisi delle Proposte di legge
C. 52 (Daga ed altri) e C. 773 (Braga ed altri)

Articolo	Contenuto PdL 52	Contenuto Pdl 773	Osservazioni
Art. 1 - Finalità	La presente proposta di legge detta i principi con cui deve essere utilizzato, gestito e governato il patrimonio idrico nazionale.	Il contenuto dell'articolo 1 è simile	Si richiama correttamente l'articolo 117 della Costituzione.
Art. 2 – Principi generali	L'acqua è un bene naturale ed un diritto umano universale e fondamentale; è un bene comune; le acque sono pubbliche e non mercificabili; è una risorsa da salvaguardare.	I primi due commi dell'articolo 2 richiamano i medesimi principi, mentre la restante parte ricade nell'articolo 3	Fra i principi generali, andrebbe anche inserito quello in base al quale i cittadini, per il tramite delle istituzioni locali, hanno il diritto di valutare la migliore opzione possibile di gestione del patrimonio idrico, fermi restando i criteri dell'efficienza, efficacia ed economicità propri della pubblica amministrazione.
Art. 3 – Principi per l'uso dell'acqua bene comune	Gli usi sono indirizzati al risparmio e al rinnovo delle risorse; è vietata la sottoscrizione di accordi di liberalizzazione che non garantiscano la piena realizzazione del diritto umano all'acqua e la tutela della risorsa idrica; l'uso per alimentazione ed igiene urbana è prioritario		I principi generali indicati all'articolo 3 sono condivisibili. È possibile pensare ad un rafforzamento dell'utilizzo corretto del bene acqua, in un'ottica di risparmio della stessa. In questo senso, la valorizzazione degli enti locali è decisiva, in quanto essi hanno gli



Città di Ladispoli
(Città Metropolitana di Roma Capitale)

	<p>rispetto agli altri usi; poi viene l'uso in agricoltura ed alimentazione degli animali. L'erogazione giornaliera è pari a 50 litri per persona con relativo costo coperto dalla fiscalità generale. Per usi diversi dal consumo umano, si dovrà privilegiare l'impiego di acqua di recupero. Tutti i prelievi devono essere misurati tramite contatore conforme alle norme Ue. I Comuni incentivano gli esercenti somministrazione al pubblico di bevande ed alimenti ad utilizzare acqua del rubinetto.</p>		<p>strumenti per monitorare in maniera efficace ed efficiente eventuali dispersioni idriche o utilizzi non conformi. In questo senso, si ribadisce la necessità di assicurare il proseguimento di esperienze positive di gestione locale del bene acqua al di fuori degli ambiti territoriali ottimali, i quali, a volte, sono stati definiti sulla carta senza tener conto del contesto idrogeologico e della realtà effettiva.</p>
<p>Art. 4 – Principi relativi alla tutela e alla pianificazione</p>	<p>I distretti idrografici costituiscono la dimensione ottimale di governo e di gestione dell'acqua. Ogni distretto è composto da uno o più bacini o sottobacini ed è gestito da una autorità di distretto con compiti di coordinamento; è istituito anche un consiglio di bacino che provvede alla definizione e all'approvazione del piano di ambito o bacino. Il comma 4 chiarisce che in ogni caso l'adesione alla gestione unitaria del servizio idrico integrato è facoltativo per i Comuni con popolazione fino a 5mila abitanti situati in comunità montane o</p>	<p>Nel caso della Pdl 773 si tratta dell'articolo 3. Il comma 4, nello specifico, prevede una delega al governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il rilascio e il rinnovo delle concessioni. È prevista la realizzazione di database in ogni autorità di distretto. L'articolo 4 della Pdl 773 contiene i principi relativi alla gestione del servizio idrico. Fra i principi è previsto quello dell'affidamento diretto in favore di società interamente pubbliche, in possesso dei requisiti di gestione in house.</p>	<p>Se l'obiettivo, peraltro assolutamente condivisibile, è quello di assicurare un servizio efficace, efficiente ed economico, allora non si può non tener conto delle migliori esperienze maturate in questi anni. Correttamente il comma 4 introduce una deroga per i Comuni montani e per le unioni di Comuni, purché questi Comuni si siano dotati di una gestione dell'intero servizio idrico integrato. Tale deroga dovrebbe essere estesa anche ai Comuni non montani e con popolazione superiore ai 5mila abitanti che hanno assicurato ai loro cittadini un servizio adeguato, economico, efficace ed efficiente.</p>



Città di Ladispoli
(Città Metropolitana di Roma Capitale)

	<p>unioni di Comuni, a condizione che gestiscano l'intero servizio idrico integrato. Il comma 8 garantisce la conservazione o il ripristino di uno stato di qualità vicino a quello naturale, mentre il comma 9 rimanda ad un decreto ministeriale per le modalità per la redazione e l'approvazione dei bilanci idrici. Il comma 10 vieta, con delle eccezioni, interventi o prelievi che possano generare un impatto ambientale sui corpi idrici o sugli habitat.</p>		
<p>Art. 5 – Concessioni di prelievo di acque</p>	<p>Il rilascio o il rinnovo di concessioni di prelievo di acque è disposto dall'Autorità di distretto ed è vincolato ai principi di cui all'articolo 3, tenendo conto del recupero dei costi, compresi quelli ambientali. Le concessioni non possono avere una durata superiore ai 10 anni. Le concessioni di prelievo e di scarico possono essere revocate in anticipo.</p>		<p>Si tratta di principi condivisibili in quanto volti a tutelare il bene acqua.</p>
<p>Art. 6 – Norme per la tutela della qualità delle acque destinate al consumo umano</p>	<p>Le concentrazioni delle diverse sostanze non devono costituire pericolo per la salute umana; il gestore è tenuto a comunicare tempestivamente ai soggetti terzi, alle Asl e all'ente di governo il verificarsi di condizioni diverse. Sono attese delle linee guida. I</p>		<p>La norma si concentra sul consumo umano; sarebbe utile da subito pensare anche alla tutela del consumo animale e dell'acqua destinata all'irrigazione, in quanto si tratta di aspetti strettamente connessi alla salute umana.</p>



Città di Ladispoli
(Città Metropolitana di Roma Capitale)

	laboratori devono essere in possesso dei requisiti di legge. Si tiene conto dell'evoluzione tecnico-scientifica.		
Art. 7 – Trasparenza dell'attività di controllo e di monitoraggio sulla qualità delle acque	I risultati di controllo sono pubblicati entro 24 ore dal ricevimento del referto; entro quindici giorni sono pubblicati i risultati di eventuali monitoraggi supplementari. Il tutto sulle pagine internet degli enti gestori e dei Comuni interessati. Si dà notizia anche dell'avvio di procedure per la classificazione delle acque. Viene individuato un responsabile per l'informazione pubblica.	L'articolo 10 parla di trasparenza con riferimento alla bolletta del servizio idrico integrato.	C'è un punto che oggettivamente manca. È giusta la visione della trasparenza delle comunicazioni sulle attività di controllo e monitoraggio, ma la norma non ci dice quale è effettivamente il potere in mano al cittadino laddove dovessero presentarsi reiterati casi di inadempienza da parte del gestore. In altri termini, manca quel collegamento diretto che viceversa caratterizza il rapporto fra cittadino ed amministratore locale. Conseguentemente, andrebbero valorizzate le esperienze di gestione diretta già in corso, al di fuori degli Ato, perché in questo caso è il sindaco e la sua giunta a rispondere direttamente al cittadino di eventuali gestioni non efficaci, non efficienti e non economiche. È utile una integrazione fra l'articolo 7 e l'articolo 10 delle due proposte di legge.
Art. 8 – Governo pubblico del ciclo naturale e integrato dell'acqua	La funzione regolatoria dell'intero ciclo è affidata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, compresa la parte relativa alla determinazione del metodo tariffario. Regioni ed enti locali svolgono le funzioni ad	L'articolo 5 della Pdl 773 è dedicato al governo pubblico del ciclo naturale e integrato dell'acqua con le funzioni di regolazione affidate all'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (Arera).	Viene tracciato un percorso nel quale le competenze rientrano in capo al Ministero dell'ambiente; si tratta di una scelta in linea con le indicazioni emerse nel referendum. Andrebbe specificato che gli enti locali possono svolgere funzioni e compiti diretti



Città di Ladispoli
(Città Metropolitana di Roma Capitale)

	essi affidati. È prevista l'istituzione di un fondo di vigilanza che si avvale di un osservatorio sui settori di propria competenza. Sono conseguentemente trasferite le competenze ora in capo all'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente.		e non soltanto attraverso il consiglio di bacino. È su questo punto che le due proposte divergono, in quanto la 773 prevede un ruolo per la Arera.
Art. 9 – Principi di libera organizzazione del servizio idrico integrato	Il servizio idrico integrato è considerato un servizio pubblico locale di interesse generale non destinato ad essere collocato sul mercato in regime di concorrenza, per cui la gestione è realizzata senza finalità lucrative, con meccanismi di fiscalità generale e meccanismi tariffari per la copertura dei costi e il miglioramento dell'efficienza, dell'economicità e della qualità del servizio.		La previsione dell'articolo 9 è in linea con le indicazioni del referendum.
Art. 10 – Gestione pubblica del servizio idrico integrato. Decadenza delle forme di gestione. Fase transitoria	Acquedotti, fognature, impianti di depurazione e altre infrastrutture e dotazioni costituiscono il capitale tecnico necessario e indispensabile per lo svolgimento del servizio pubblico e sono proprietà degli enti locali. Gestione ed erogazione non possono essere separate; gli enti pubblici non sono assoggettati né al patto di stabilità interno né ai limiti su contratti e occupazione. Il comma 4 riguarda le società quotate, mentre il comma 5 prevede una		Le fasi di passaggio vanno regolate con attenzione per evitare degli scompensi sui cittadini e sulle stesse amministrazioni. In questo articolo, andrebbe anche previsto il caso della continuità del servizio in capo a soggetti interamente pubblici diversi dagli enti gestori degli Ato, laddove il servizio stesso si caratterizza per efficienza, efficacia ed economicità, i criteri dettati da questa proposta di legge per valutare il servizio offerto al cittadino.



Città di Ladispoli
(Città Metropolitana di Roma Capitale)

	decadenza delle concessioni già in essere al 31 dicembre 2020. Il comma 6 prevede un intervento sulle società a capitale misto pubblico e privato, con uno scorporo delle attività, con il successivo comma 7 che indica le regole alle quali si dovranno conformare le nuove società. Tutte le società di gestione del servizio idrico sono trasformate in aziende speciali o in enti di diritto pubblico. Il governo esercita gli eventuali poteri sostitutivi. È atteso un decreto attuativo.		
Art. 11 – Istituzione del Fondo nazionale per la ripubblicizzazione del servizio idrico integrato	È istituito un Fondo presso il Ministero dell'ambiente; è atteso un decreto entro novanta giorni per le modalità e i criteri per l'accesso alle erogazioni.		Serve sicuramente un Fondo, come serve sicuramente avere contezza delle risorse disponibili.
Art. 12 – Finanziamento del servizio idrico integrato	Il servizio idrico integrato è finanziato con la fiscalità generale e specifica e attraverso la tariffa. Risorse, comprese quelle Ue, sono destinate a coprire i costi di investimento.	L'articolo 6 dispone che il servizio idrico sia finanziato con tariffa e con risorse nazionali e comunitarie.	Si detta, nella proposta di legge 52, un principio generale per il finanziamento del servizio idrico integrato, mentre la 773 parla di tariffa più risorse nazionali e comunitarie; è questo un secondo punto di marcata differenza. In generale, sono gli investimenti sono fondamentali per ridurre la dispersione della rete.
Art. 13 – Fondo per investimenti nel servizio idrico integrato	È istituito un Fondo per gli investimenti presso il Ministero dell'ambiente; è atteso un decreto entro novanta giorni.		Valgono le considerazioni già espresse sopra.
Art. 14 – Finanziamento del servizio idrico	È atteso un decreto ministeriale per la definizione delle	L'articolo 7 disciplina la parte relativa al diritto	La determinazione delle tariffe è decisiva, anche per favorire un corretto



Città di Ladispoli
(Città Metropolitana di Roma Capitale)

integrato attraverso la tariffa	modalità di determinazione della tariffa del servizio idrico integrato sulla base di alcuni principi: copertura integrale dei costi di gestione; copertura parziale dei costi di investimento; copertura dei costi di depurazione o riqualificazione; copertura dei costi su prevenzione e controllo; articolazione sulla base del consumo superiore ai 50 litri quotidiani. Il consiglio di bacino procede alla rimodulazione delle tariffe tenendo conto del nucleo familiare, della quantità di acqua erogata e dell'esigenza di razionalizzazione e di eliminazione degli sprechi nonché provvede alla rimodulazione delle tariffe per usi diversi dal domestico. Non è ammessa sospensione dell'erogazione della quota minima di 50 litri giornalieri per persona; è ammessa una limitazione nella erogazione all'utente inadempiente, previa comunicazione preventiva ed attesi 30 giorni. Si tiene conto degli accertamenti giudiziali.	all'acqua (50 litri), alla morosità incolpevole e al risparmio idrico, mentre l'articolo 8 mette in capo all'Arera le disposizioni relative all'adozione di misure per favorire la telelettura dei consumi energetici, idrici e del gas.	utilizzo della risorsa acqua. È importante il coinvolgimento delle parti sociali, oltre che della Conferenza Stato-Regioni-Autonomie locali, nel momento della definizione del decreto ministeriale.
Art. 15 – Governo partecipativo del servizio idrico integrato	Lo Stato e gli enti locali applicano quanto previsto all'articolo 14 della direttiva 2000/60/CE in materia di informazione e consultazione pubblica.	La disposizione sul governo partecipativo del servizio idrico integrato è contenuta all'articolo 11.	La lettura dell'articolo 15, a maggiore ragione, dovrebbe convincere il legislatore dell'opportunità di mantenere in essere i servizi idrici locali,



Città di Ladispoli
(Città Metropolitana di Roma Capitale)

	<p>Gli enti locali adottano forme di democrazia partecipativa. Entro sei mesi il governo definisce la Carta nazionale del servizio idrico integrato. Le sedute del consiglio di bacino sono pubbliche.</p>		<p>esterni agli Ato, caratterizzati dai criteri di efficienza, efficacia ed economicità, proprio perché più vicini al cittadino e quindi con una forte partecipazione attiva e democratica.</p>
<p>Art. 16 – Fondo nazionale di solidarietà internazionale</p>	<p>È istituito un Fondo nazionale di solidarietà internazionale per favorire l'accesso di tutti gli abitanti del pianeta al bene acqua. Il fondo si finanzia con un prelievo di un centesimo sul metro cubo e di un centesimo per ogni bottiglia di acqua immessa in commercio.</p>	<p>L'istituzione di un fondo di solidarietà internazionale è prevista all'articolo 12. L'articolo 9, invece, prevede un incentivo agli esercizi commerciali per il ricorso all'acqua potabile a favore dei clienti.</p>	<p>Giusto il principio di favorire l'accesso all'acqua da parte di tutti gli abitanti del pianeta. Andrebbe però chiarito almeno il prelievo sulle bottiglie d'acqua. Il prelievo dovrebbe essere modulato sul quantitativo (ad esempio, un centesimo per litro) e poi dovrebbe essere unico e non ripetibile (ad esempio, in capo all'imbottigliatore e non su tutti i successivi livelli). Quanto previsto all'articolo 9 della PdL 773 è un punto qualificante che potrebbe essere ripreso in una eventuale proposta unificata.</p>
<p>Art. 17 – Disposizioni finanziarie</p>	<p>Sono individuate le misure di copertura: dotazioni finanziarie del Ministero; quota parte fino a 2 miliardi della lotta all'evasione; imposta di scopo per le bottiglie in Pet; altre imposte di scopo annuali; risorse aggiuntive.</p>	<p>All'articolo 13 è prevista una clausola di salvaguardia per effetto della quale la norma si applica anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome.</p>	<p>Anche in questo caso è atteso un decreto attuativo.</p>

Acqua bene comune

- l'acqua è un bene essenziale ed insostituibile per la vita e, pertanto, la disponibilità e l'accesso all'acqua potabile e all'acqua necessaria per il soddisfacimento dei bisogni collettivi costituiscono un diritto inviolabile dell'uomo, un diritto universale, indivisibile, che si può annoverare fra quelli di cui all'articolo 2 della Costituzione;



Città di Ladispoli
(Città Metropolitana di Roma Capitale)

- con la promulgazione della Carta Europea dell'Acqua (Strasburgo 1968) la concezione dell'acqua come “bene comune” per eccellenza si è progressivamente affermata a livello mondiale;
- il principio dell'accesso all'acqua come diritto fondamentale di ogni persona, secondo criteri di parità sociale e di solidarietà, è stato, altresì, recentemente ribadito dall'assemblea Generale delle Nazioni Unite (Risoluzione ONU del 29 luglio 2010);
- inoltre, la risoluzione del Parlamento Europeo del 11 marzo 2004 sulla strategia per il mercato interno già affermava “essendo l'acqua un bene comune dell'umanità, la gestione delle risorse idriche non deve essere assoggettata alle norme del mercato interno”;
- la Risoluzione del Parlamento Europeo del 15 marzo 2006 sul IV Forum mondiale dell'Acqua dichiara “l'acqua è un bene comune dell'umanità” e chiede che siano esplicati tutti gli sforzi necessari a garantire l'accesso all'acqua alle popolazioni più povere entro il 2015 ed insiste affinché “la gestione delle risorse idriche si basi su un'impostazione partecipativa e integrata, che coinvolga gli utenti ed i responsabili decisionali nella definizione delle politiche in materia di acqua a livello locale e in modo democratico”;
- *“un più ampio accesso alle informazioni e una maggiore partecipazione ai processi decisionali migliorano la qualità delle decisioni e ne rafforzano l'efficacia, contribuiscono a sensibilizzare il pubblico alle tematiche ambientali e gli consentono di esprimere le sue preoccupazioni, permettendo alle pubbliche autorità di tenerne adeguatamente conto”*, come sancito dalla Convenzione Internazionale di Aarhus (1998), ratificata dal nostro Parlamento con legge n. 108 del 2001 e approvata dalla Comunità europea con decisione n.2005/370/CE del Consiglio, del 17 febbraio 2005;
- l'articolo 43 della Costituzione cita: *“A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale”*;
- l'esito della consultazione referendaria del 12 e 13 giugno 2011, sancito dai decreti presidenziali pubblicati in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 167 del 20-7-2011, ha determinato l'abrogazione sia dell'articolo 23-bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con la legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modificazioni e integrazioni, sia del comma 1 dell'articolo 154 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;